



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Regione Veneto*

CONVENZIONE

TRA

L' Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, C.F. 97113690586, (di seguito "AGENAS" o anche "Agenzia"), con sede in via Puglie, 23 – 00187 Roma, nella persona del Presidente Dott. Giuseppe Zuccatelli, domiciliato per la carica presso la sede dell' Agenzia medesima ed avente i poteri per il presente atto ai sensi dell' art. 6 dello Statuto dell' AGENAS;

E

La Regione Veneto (C.F. 80007580279), di seguito denominata Regione, nella persona del, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima sita in, ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto giusta.....;

DI SEGUITO INDICATE COME "LE PARTI" SI IMPEGNANO, CON IL PRESENTE ATTO, A PORRE IN ESSERE UNA COLLABORAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE ALL'AGENAS DI COMPITI OPERATIVI, PROCEDURALI E INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGRAMMA DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECM REGIONALI

PREMESSE

VISTO l' art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l' Agenzia per i servizi sanitari regionali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i. intitolato “*Completamento del riordino dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.96 del 27-4-1998)*”;

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull’organizzazione dei servizi, sull’ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell’Agenzia;

VISTO l’art. 2, commi 357 e segg., della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato questa Amministrazione in “Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali”, e che ha disposto che il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all’accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, prevedendo, altresì, che la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, siano trasferiti all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTO il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 (G.U. 20 dicembre 2013, n. 298) che ha approvato le modificazioni al citato Regolamento di questa Agenzia, in attuazione dell’art. 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTO l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° Agosto 2007 (Rep. Atti 168/CSR) con il quale è stato approvato il riordino del Sistema di formazione continua in medicina (ECM);

VISTA la Deliberazione del 20 settembre 2007 della Conferenza Stato-Regioni Unificata (Rep. Atti n. 73/CU) che indica come obiettivo prioritario e qualificante dell’attività dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il supporto tecnico-operativo alle politiche di governo condivise tra Stato e Regioni per lo sviluppo e la qualificazione del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 novembre 2009 (Rep. Atti 192/CSR) con cui sono stati definiti i principi regolanti “*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza,*

obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 (G.U. Serie Generale n. 134 del 11 giugno 2010) *“Versamento di un contributo alle spese e accreditamento e svolgimento delle attività di formazione continua”;*

CONSIDERATO che la Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 13 gennaio 2010, ha stabilito di avviare le procedure connesse all'accREDITAMENTO dei provider e della formazione a distanza in qualità di ente accreditante e di procedere – in favore delle Regioni e Province autonome che non hanno compiutamente avviato il Programma di formazione continua – ad avviare protocolli di intesa concernenti i termini, le modalità, i tempi e i sistemi organizzativi per collaborare all'attivazione del sistema di formazione continua presso la regione o provincia interessata;

VISTO l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012 (rep. Atti 101/CSR) nel quale sono stati definiti i principi regolanti *“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”;*

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 2, lett. i) dello Statuto dell'Agenzia dispone che la stessa *“svolge attività di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione continua in medicina (ECM) e, a tal fine, pone in essere gli atti afferenti alla gestione amministrativa del programma ECM (...)”;*

CONSIDERATO che, con il richiamato Accordo del 19 Aprile 2012, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno convenuto quanto segue: *«Le Regioni e le Province autonome, tenendo conto di quanto disciplinato dalle normative nazionali vigenti e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, provvedono con propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e Province autonome per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema»;*

TENUTO CONTO che l'Accordo del 19 aprile 2012 prevede che *“La Regione o Provincia autonoma che - pur avendo attivato il sistema di accreditamento regionale - non ritiene di procedere direttamente all'accREDITAMENTO delle società scientifiche, delle agenzie formative, degli enti di formazione, delle fondazioni, degli Ordini, dei Collegi delle Associazioni professionali, delle*

rispettive Federazioni nazionali e degli altri enti pubblici e dei soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie che intendono erogare attività formative residenziali o in formazione a distanza, può affidare all' Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s) in tutto o in parte il compito di svolgere le attività operative procedurali e informatiche per l'accreditamento al sistema regionale di riferimento dei richiamati aspiranti provider regionali. L'affidamento è previsto attraverso la stipula di apposito accordo convenzionale tra le parti, sentita la Commissione nazionale per la formazione continua (...)”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013 “*Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi.*”;

CONSIDERATO che l'obiettivo della Regione è promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario e di realizzare un'organizzazione capace di creare, acquisire e trasferire conoscenze, trasformare queste ultime in competenze nelle attività e nelle procedure idonee a migliorare la qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza del proprio sistema sanitario;

PRESO ATTO che la Regione ha come ulteriore obiettivo la definizione delle esigenze formative delle diverse figure professionali;

CONSIDERATO che la Commissione regionale istituita con delibera di Giunta della Regione Veneto n. 1756 del 3/10/2013, ha l'obiettivo di assicurare il supporto tecnico-scientifico;

CONSIDERATO che tra l'AGENAS e la Regione è stata stipulata una precedente Convenzione in data 29 luglio 2013, per lo svolgimento delle medesime attività oggetto del presente atto;

CONSIDERATO che la Regione ha dato avvio alle attività necessarie per acquisire una piattaforma informatica proprietaria per la gestione informatizzata e amministrativa dell'accreditamento dei Provider e delle attività formative;

VISTA la delibera n. 23/2015 del Consiglio di Amministrazione dell'AGENAS, con la quale è stato approvato lo schema generale della presente Convenzione;

CONSIDERATO il parere positivo della Commissione nazionale per la formazione continua in medicina espresso su questa Convenzione nella seduta del 9 dicembre 2015;

PRESO ATTO che la Commissione nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 27 gennaio 2016 ha designato il componente del Comitato Paritetico di Valutazione con funzioni di Presidente nella persona del Dott. Tiziano Tedeschi.

CONSIDERATO che la presente Convenzione è sottoposta ad approvazione da parte del competente organo regionale mediante atto formale da trasmettere a questa Agenzia;

ATTESO che le attività oggetto della presente Convenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in vigore, dal richiamato Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012 e dalle determinazioni adottate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati/l'allegato del documento costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento da parte della Regione all'Agenzia di compiti operativi, procedurali e informatici per la realizzazione e la gestione amministrativa del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, in continuità con la Convenzione del 29 luglio 2013.
2. In particolare le attività oggetto della presente Convenzione sono quelle dettagliate nel successivo articolo 4, nel Piano Operativo, nonché negli eventuali accordi integrativi previsti dall'articolo 12 della presente Convenzione.

Articolo 3

(Durata, proroga e rinnovo)

1. La presente Convenzione, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2016, si intende perfezionata con la trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Entro detto termine di validità, le Parti dovranno garantire le attività previste dal successivo articolo 4 e nel Piano Operativo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione può essere prorogata per un periodo non superiore a 12 mesi, con formale e motivata richiesta, da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del termine fissato. La richiesta di proroga deve contenere l'indicazione delle specifiche ragioni alla

base della stessa e deve essere espressamente concessa dall'Agenzia mediante nota formale a firma del Direttore Generale. Nel caso in cui la proroga sia concessa, i rapporti tra le parti continuano a essere regolati dalla presente Convenzione, anche per ciò che riguarda il corrispettivo previsto dal successivo art. 11.

4. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse la Convenzione ed i risultati con la stessa raggiunti.

Articolo 4

(Attività)

1. Le attività, svolte in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 2, hanno ad oggetto l'attuazione di un sistema amministrativo e informatico finalizzato alla gestione dell'accreditamento dei provider ECM regionali, dei loro eventi formativi e di tutte le attività connesse.
2. Il sistema informatico per la gestione dell'accreditamento dei provider ECM regionali è un'applicazione web presente nel sito istituzionale dell'AGENAS; tramite tale applicazione sarà possibile gestire tutte le pratiche necessarie per ottenere l'accreditamento come provider ECM, per richiedere l'accreditamento di un evento ECM, gestire gli eventi già inseriti, registrare i pagamenti, inserire i rapporti sulla partecipazione.
3. L'AGENAS e la Regione si impegnano a definire, aggiornare e adeguare la procedura di accreditamento dei provider nell'ambito del territorio della Regione medesima. A tal fine le Parti possono personalizzare il sistema informatico e le procedure finalizzate all'accreditamento, adattando l'uno e le altre alle specifiche esigenze della Regione, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua.
4. L'AGENAS si impegna a effettuare l'attività istruttoria necessaria per lo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato all'accreditamento, nonché la successiva attività di monitoraggio e gestione dei provider accreditati e delle attività formative da questi erogate. Tali adempimenti non comprendono la valutazione dei requisiti tecnico-scientifici necessari ai fini dell'accreditamento, per i quali si rinvia al successivo comma 5.
5. La Regione si impegna, con il supporto del personale competente dell'Agenas, a utilizzare il proprio organismo (Referee della Commissione regionale ECM) per la valutazione degli aspetti scientifici della struttura dell'aspirante provider regionale ECM e delle attività formative erogate.

6. Le attività oggetto della presente Convenzione sono specificamente dettagliate nel Piano operativo, allegato sub 1 alla presente Convenzione, al quale si rinvia per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo.

Articolo 4-bis

(Attività alla scadenza della convenzione)

- 1) Alla scadenza della presente convenzione le utenze dei Provider regionali e del personale di segreteria ECM della Regione del Veneto per l'accesso alla piattaforma software Agenas-Regione del Veneto, rimangono operative per la consultazione dei dati registrati garantendo la possibilità di interrogare il sistema informatico.
- 2) L'Agenzia dopo la scadenza della convenzione assicura l'utilizzo del sistema informatico ai Provider ECM regionali per garantire la regolarità degli adempimenti amministrativi a carico dei Provider relativamente alle attività di rendicontazione e registrazione dei contributi relativi agli eventi erogati e di inserimento della relazione annuale relativa all'anno 2016;
- 3) L'Agenzia dopo la scadenza della convenzione assicura alla Regione del Veneto l'utilizzo del sistema informatico per la gestione delle attività connesse al compimento dei procedimenti relativi all'accreditamento provvisorio e standard avviate nel 2016 e si impegna a garantire le attività di cui all'art. 4 - comma 4, limitatamente all'attività istruttoria necessaria per lo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato all'accreditamento;
- 4) Le attività di cui ai precedenti commi sono garantire fino al 30 luglio 2017;
- 5) L'Agenzia si impegna a garantire la migrazione dei dati presenti nel sistema informatico Agenas-Regione del Veneto relativi al periodo 2013-2016 per l'importazione nel nuovo software applicativo fornendo la base dati di interesse della Regione del Veneto in più scarichi successivi o, preferibilmente, mettendo a disposizione sul portale di AGENAS una funzione che permetta lo scarico in autonomia dell'intera base dati di interesse.
- 6) All'atto del perfezionamento della convenzione (art. 3 - comma 1) Agenas si impegna a rilasciare la struttura del data base di interesse della Regione del Veneto.

Articolo 5

(Modalità di realizzazione)

1. Le Parti sono direttamente responsabili, ognuna per quanto di propria competenza, della esatta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal presente accordo.

2. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione e del Piano Operativo, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nel richiamato Piano, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. Le Parti si obbligano a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale, nonché a darsi reciproca ed immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione della Convenzione.
4. La Regione si impegna a collaborare con l'AGENAS mettendo a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore esecuzione del presente accordo.
5. La Regione, nello svolgimento delle attività della presente Convenzione, si avvale di professionisti in possesso di adeguate capacità e competenze, al fine di consentire l'implementazione e l'attuazione di proposte, procedure e modelli organizzativi individuati ed indicati dall'AGENAS e dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Articolo 6

(Coordinatori, Referenti scientifici e Responsabili)

1. La Regione individua il Dott. quale proprio referente per l'attuazione della presente Convenzione, il Dott. quale proprio referente tecnico-informatico e il Dott. quale proprio referente amministrativo.
2. L'AGENAS individua il dirigente dell' Area ECM, quale referente per l'attuazione dell'oggetto della presente Convenzione e il dirigente dell' Area ROB, quale referente amministrativo per l'attuazione degli aspetti amministrativo-contabili derivanti dalla presente Convenzione.

Articolo 7

(Comitato Paritetico di Valutazione)

1. Per la valutazione, la verifica e il riscontro delle attività che devono essere svolte sulla base della presente Convenzione, è istituito un Comitato Paritetico di Valutazione.
2. Il Comitato Paritetico di Valutazione è composto da cinque componenti, così nominati:
 - a. un componente della Commissione nazionale per la formazione continua, designato dalla Commissione stessa, con la funzione di Presidente;

- b. il referente regionale per l'attuazione della presente Convenzione e il referente amministrativo regionale previsti dal primo comma del precedente articolo;
 - c. un componente designato dal Direttore Generale dell'AGENAS, con competenze informatiche;
 - d. il Direttore dell'Area funzionale Educazione continua in medicina ECM dell'AGENAS;
3. L'AGENAS e la Regione possono designare di comune accordo due componenti supplenti, al fine di consentire il regolare funzionamento del Comitato in caso di impossibilità di partecipazione per i componenti effettivi.
 4. Il Comitato, nella prima seduta utile, si dota di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.
 5. Le funzioni di segretario, la cui nomina è di competenza del Presidente, sono svolte da un incaricato della Segreteria ECM che avrà, tra l'altro, il compito di redigere il verbale di ogni seduta e di trasmetterlo in visione a tutti i componenti del Comitato Paritetico di Valutazione.
 6. La Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 27 gennaio 2016 ha designato il proprio componente con funzioni di Presidente nella persona del Dott. Tiziano Tedeschi.

Il Comitato Paritetico di Valutazione quale organo collegiale perfetto si riunisce – di norma – almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente ed in ogni altro caso qualora sia necessario a fronte di motivate esigenze. Il Comitato decide a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto decide il Presidente. Il Comitato ha sede presso l'AGENAS.

Articolo 8

(Esecuzione e realizzazione delle attività di ricerca/programmi/progetti e accordi di collaborazione)

1. L'Agenzia, per l'esecuzione e la realizzazione delle specifiche attività ad essa affidate con la presente Convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dall'articolo 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e dagli artt. 9 e ss. del Regolamento AGENAS, può avvalersi del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.
2. Nelle ipotesi sopra previste, l'AGENAS si farà carico di valutare e selezionare i collaboratori e gli esperti esterni nel rispetto delle procedure di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 11 del proprio Regolamento di amministrazione e del personale, nonché del Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi, approvato con

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 20 dicembre 2014, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella esecuzione delle attività di cui al presente articolo.

3. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 9

(Contributi alle spese)

1. La Regione determina con proprio atto il contributo annuale alle spese ed i contributi per gli eventi formativi a carico dei soggetti che si accreditano presso il Sistema di formazione continua regionale. Nella determinazione del contributo vengono stabiliti entità, modalità e termini dello stesso, garantendo, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, che l'entità del medesimo sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle parti per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema.

2. Le Parti concordemente stabiliscono che i contributi alle spese versati dai provider regionali sino alla scadenza della presente convenzione sono disciplinati secondo quanto previsto dalla Convenzione precedentemente sottoscritta in data 29 luglio 2013.

Articolo 10

(Obbligo della Regione)

1. Ai fini della corretta determinazione ed erogazione dell'importo di cui al successivo articolo 11 lett. b), è fatto obbligo alla Regione di adoperarsi affinché i rispettivi provider regionali effettuino il versamento del contributo di cui all'art. 9 sul conto corrente infruttifero presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato n. 150983 codice IBAN IT69U0100003245348300150983, intestato a questa Agenzia, riportando nella causale lo specifico codice identificativo R17.

2. Qualora ciò non avvenga, determinando l'impossibilità di risalire agli estremi identificativi dei versamenti effettuati dai provider ed al loro collegamento con la Regione di appartenenza, l'AGENAS è sollevata da qualsivoglia responsabilità per l'impossibilità di procedere all'imputazione delle somme e per il conseguente mancato versamento delle stesse alla Regione. In tal caso, l'AGENAS e la Regione del Veneto potranno in essere ogni forma di collaborazione per accertare l'esatta quantificazione dell'importo spettante alla Regione.

3. La Regione è obbligata a verificare il rendiconto che AGENAS trasmette semestralmente sulle somme introitate sul conto corrente riportanti lo specifico codice identificativo causale di cui al comma 1, documentando, entro 30 giorni dall'invio del rendiconto, eventuali pagamenti ulteriori rispetto a quelli riportati con l'invio della copia del pagamento effettuato da parte del provider.

Articolo 11**(Corrispettivo)**

1. L'importo per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4, dettagliate nel Piano operativo allegato alla presente Convenzione, è così suddiviso:
 - a. il 70% per cento delle entrate derivanti dal versamento del contributo alle spese per l'accredito dei provider e degli eventi in favore dell'AGENAS;
 - b. il 30% delle entrate derivanti dal versamento del contributo alle spese per l'accredito dei provider e degli eventi in favore della Regione. che AGENAS si impegna a trasferire previa emissione di nota di debito. L'AGENAS si impegna a trasmettere elementi di dettaglio circa i pagamenti effettuati.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 sub a, non comprende eventuali oneri derivanti da attività aggiuntive e/o da rimborsi spese che l'AGENAS potrebbe essere chiamata a sostenere in virtù delle attività di cui all'articolo 4 della presente convenzione.
3. La quantificazione di eventuali ed ulteriori oneri sostenuti da AGENAS, derivanti dall'attuazione della presente convenzione, sarà oggetto di atto separato da approvare con successivo scambio di note formali tra le Parti.

Articolo 12**(Integrazioni)**

1. Le Parti convengono che, ove se ne ravvisi l'opportunità, potranno essere stipulati accordi integrativi alla presente Convenzione. Ai fini della validità degli accordi in questione è richiesta la forma scritta.
2. Gli accordi integrativi non possono prevedere disposizioni in contrasto con la presente Convenzione e devono essere coerenti rispetto all'impianto complessivo previsto dal Piano Operativo allegato al presente accordo.

Articolo 13**(Modifiche)**

1. Le Parti convengono che, in caso di intervenute oggettive necessità, potranno essere apportate delle modifiche alla presente Convenzione e/o ai relativi allegati, previa verifica della fattibilità tecnico-economica. Le modifiche dovranno, altresì, essere coerenti rispetto all'impianto complessivo previsto dal Piano operativo allegato al presente accordo, la cui durata deve comunque essere ricompresa entro l'arco temporale di validità della presente Convenzione, salvo quanto previsto all'art. 3.

2. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'analisi del Comitato Paritetico di Valutazione tramite nota motivata e approvate dal Comitato stesso.

Articolo 14

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.
2. Le Parti possono recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall'altra parte.
3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle Parti.
4. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dall'AGENAS.

Articolo 15

(Riservatezza, titolarità dei dati)

1. L'AGENAS e la Regione hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione; i dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.
2. Eventuali "*dati sensibili*" dovranno essere trattati dalle parti in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
3. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. A tal fine le parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti il modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi (all. 2 e all. 3).
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

5. La Regione dà atto che il software realizzato dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali nell'ambito della presente Convenzione è di proprietà dell'AGENAS e tutelato dalla normativa sulla protezione delle opere di ingegno.
6. La posizione informatica in favore della Regione, con il proprio numero d'identificazione, dovrà essere utilizzata nei rapporti con la Commissione nazionale per la formazione continua o con i soggetti fruitori del sistema.
7. I dati personali e i dati relativi alle attività di accreditamento dei provider, di accreditamento eventi e relativi alla partecipazione agli eventi formativi sono di proprietà della Regione.

Articolo 16

(Comitato di composizione)

- 1 Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa o esecutiva della presente Convenzione è istituito, su iniziativa di una delle parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di cui uno designato dall'AGENAS, uno dalla Regione e il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.
- 2 I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.

Articolo 17

(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Articolo 18

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati: per l'AGENAS AGENAS@pec.AGENAS.it; per la Regione

Articolo 19

(Disposizioni finali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e

che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.

2. Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte utilizzatrice.

Per la Regione

Agenzia Nazionale per i Servizi

Sanitari Regionali

Il Presidente *

.....

.....

Data

Data

*Firma apposta anche digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

ALLEGATO 1

Piano Operativo

Le attività nell'ambito della Convenzione, di cui il Piano Operativo costituisce parte integrante, si riferiscono all'attuazione dei programmi informatici, gestionali e amministrativi necessari alla realizzazione del sistema di formazione continua della Regione Veneto

Tali attività saranno effettuate avvalendosi delle esperienze tecniche e gestionali già utilizzate per il programma Nazionale. A tal fine si renderà necessario effettuare una personalizzazione degli applicativi già esistenti, sia in termini di processi sia in termini di lay-out.

Le differenze potrebbero sostanzialmente riguardare i seguenti aspetti:

- diverso organismo che effettua l'accreditamento;
- difformità nei tempi di presentazione della richiesta;
- calcolo del contributo dovuto per ciascun evento/PFA alla Regione Veneto dissimile da quello Nazionale.

Sarà inoltre necessario una modifica dell'aspetto grafico delle pagine per adattare alla realtà della Regione.

Ciò premesso, le attività da svolgere per la gestione del sistema di accreditamento regionale si possono schematizzare come segue:

1. studio e condivisione dei requisiti;
2. personalizzazione del sistema ECM nazionale per la Regione Veneto;
3. realizzazione della struttura dati specifica della Regione;
4. adeguamento del processo di valutazione e accreditamento al processo della Regione;
5. organizzazione del sistema di Help desk;
6. realizzazione del sistema di comunicazione tra l'AGENAS e la Regione Veneto;
7. monitoraggio e analisi dei dati;
8. integrazione della piattaforma ECM con il sistema regionale di gestione della formazione. I meccanismi e le modalità di integrazione tra i due sistemi saranno definiti durante l'arco temporale di validità della presente Convenzione;
9. dalla stipula della Convenzione si concorda in 30 giorni il termine entro cui l'AGENAS in continuità con la Convenzione del 29 luglio 2013:
 - a. riceverà i requisiti tecnici operativi della Regione al fine di personalizzare la piattaforma informatica alla stessa dedicato e prevedere all'interno delle sezioni relative ai pagamenti dei Provider (contributo annuale ed eventi) un'area per inserire le attestazioni di pagamento;
 - b. comunicherà l'avvio attività;

Nel termine di 30 giorni dalla stipula la Regione si impegna a:

- a. determinare, con proprio atto, il contributo alle spese per le attività ECM, nel caso in cui non sia stato già determinato;
- b. garantire l'operatività della Commissione regionale ECM;

Gli adempimenti di cui sopra sono finalizzati ad avviare l'operatività del sistema di accreditamento dei provider ECM.

10. Regolamentazione del flusso documentale:

- preparazione e invio degli atti endoprocedimentali su eventuale delega o a carico della Regione;
- preparazione dei provvedimenti in bozza a carico dell' Agenas;
- invio dei provvedimenti a carico della Regione tramite PEC;
- comunicazione di avvenuto invio degli atti, con relativi allegati, per poter inserire a sistema le attività da documentare.

11. Gli eventi potranno essere inseriti a seguito dell'avvenuto accreditamento provvisorio comunicato al provider con provvedimento amministrativo dell'ente accreditante (Regione Veneto).

L'iter di accreditamento, disciplinato nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 2620 del 29 dicembre 2014, ha una durata di 180 giorni ferma restando la possibilità di sospensione e di interruzione prevista dalla normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni).

12. Accreditamento standard:

- Personalizzazione della piattaforma informatica. La Regione deve preliminarmente fornire le informazioni e i dati a tal fine necessari;
- Predisposizione delle procedure amministrative concordate finalizzate all'accREDITAMENTO standard dei provider regionali. Resta inteso che l'Agenzia instruirà le pratiche sotto l'aspetto giuridico-formale utilizzando il sistema informatico AGENAS mentre la Regione avrà il compito di organizzare le visite in loco sostenendone i relativi costi.